

ALL. 4

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 50 E L'ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS), A VALERE SULLE RISORSE STANZIATE DAL FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE, QUOTA SERVIZI – ANNUALITA' 2023, NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 50 – COMUNE DI TRAPANI CAPOFILA

CUP: I11H23000080001

CIG: B9D98958A3

L'anno Duemilaventisei, il giorno _____ del mese di _____,
nella sede del Distretto Socio Sanitario n.50, con sede legale in Trapani presso la sede del Comune Capofila, Piazza Municipio 1, rappresentato dal coordinatore Dott.ssa Cricchio Marilena, nata ad Alcamo il 17.07.1982, C.F. CRCMLN82L57A176V, autorizzata alla stipula nella sua qualità di Coordinatore del Distretto D50;

e
l'Ente _____ con sede legale in _____, Via _____
C.E./P. IVA _____, rappresentato da _____

I firmatari dichiarano di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

Richiamati:

- ✓ la D.D. n. _____ del _____ di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- ✓ i verbali della Commissione per valutazione delle proposte pervenute al DSS50 entro il termine previsto dall'Avviso nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- ✓ la D.D. n. _____ del _____ di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale la proposta formulata dall'Ente _____ è stata ritenuta la più rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico;

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti dell'ETS partner – autodichiarati nell'ambito della procedura di co-progettazione – ha avuto esito positivo e, pertanto, è possibile procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- ✓ l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- ✓ la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- ✓ il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- ✓ la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- ✓ le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- ✓ la legge n. 106/2016;
- ✓ il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;

- ✓ le Linee guida ministeriali sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, approvate con DMn. 72 del 31 marzo 2021;
- ✓ la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- ✓ il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- ✓ la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- ✓ il D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.

tutto quanto sopra richiamato e premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della Convenzione, approvata e sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella Proposta progettuale, come declinata all'interno del Tavolo di co-progettazione, positivamente valutata dalla Commissione, in relazione agli atti predisposti dall'Amministrazione posti a base della procedura pubblica.
2. L'ETS, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate siano svolte secondo le modalità convenute e per il periodo concordato e ciò al fine di realizzare le finalità di interesse generale della comunità interessata dalle attività di progetto.
3. In ragione di quanto precede, l' ETS _____ assume l'impegno di apportare agli interventi programmati tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale al fine di assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato attraverso la co-progettazione.

ART. 2 – OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO

1. La presente Convenzione disciplina la gestione del servizio Pronto Intervento Sociale "PIS" per far fronte a casi di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita che insorgono repentinamente e improvvisamente, producendo bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e alle quali è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato.
2. Le attività dovranno svolgersi su tutto il territorio del Distretto nelle fasce orarie di chiusura del servizio sociale territoriale con eventuale supporto negli orari di apertura dei servizi.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha validità di 12 mesi a decorrere dalla data di avvio delle attività.
2. In caso di buon esito del progetto e di successo delle iniziative intraprese durante il periodo di vigenza della Convenzione, l'Amministrazione procedente si riserva la possibilità di convocare l' ETS partner del tavolo di co-progettazione per dare vita ad un'eventuale prosecuzione del progetto, previa valutazione espressa dell'interesse pubblico e verifica dell'esistenza dei fondi residui necessari.

ART. 4 – IMPEGNI DELL'ETS

1. L'ETS avrà come obbligo, in linea generale, la realizzazione e la gestione delle attività individuate nel Progetto Definitivo approvato e nelle modalità concordate.
Nello specifico, si impegna a far fronte ai seguenti obblighi:
 - ⌚ esecuzione delle attività di cui al progetto nei tempi previsti, raggiungimento degli obiettivi stabiliti e corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;

- ⌚ garantire la partecipazione del personale messo a disposizione del progetto ad eventuali incontri formativi e/o informativi organizzati o proposti dal distretto D50;
- ⌚ rendicontazione delle attività e del personale incaricato secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia;
- ⌚ rispetto costante dei tempi previsti nel cronoprogramma;
- ⌚ partecipazione obbligatoria a tavoli tecnici in relazione alle attività oggetto di Convenzione;
- ⌚ osservazione, nei riguardi del proprio personale, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche, impegnandosi a garantire che gli addetti impiegati nel progetto abbiano idonea e completa copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il DSS50 da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività, a carico di terzi o anche a carico degli stessi addetti impiegati;

2. L'ETS firmataria dovrà inoltre:

- ⌚ fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le scadenze stabilite dalla presente convenzione e indicate dal Distretto;
- ⌚ presentare una relazione conclusiva con la descrizione delle attività realizzate entro 30 giorni dalla conclusione del progetto;
- ⌚ eseguire gli interventi gestionali con diligenza ed adeguatezza, per mezzo di personale specificatamente qualificato, appositamente individuato con comprovata esperienza;
- ⌚ garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone il DSS50 tempestivamente e preventivamente, con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae;
- ⌚ osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti e, per le norme vigenti, a favore del personale a qualunque titolo operante nella realizzazione delle azioni (es. volontari), nonché il rispetto degli obblighi derivanti dall'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008. In particolare, l'ETS si impegna ad osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo vigenti, nonché ad esercitare un'adeguata sorveglianza sull'operato del proprio personale nelle aree dove si svolge il servizio, adottando tutte le misure necessarie per evitare rischi da interferenze sul luogo di lavoro e obbligando a far osservare al proprio personale /le norme in materia di sicurezza;
- ⌚ manlevare, tenere indenne ed in ogni caso rimborsare e/o risarcire l'Amministrazione procedente di ogni pregiudizio economico subito a fronte di propri inadempimenti in relazione agli obblighi in materia di rapporto di lavoro ovvero alle obbligazioni di cui al presente articolo, quali, a titolo esemplificativo: qualsiasi danno per il quale il lavoratore non sia stato indennizzato dall'INAIL, la mancata corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e previdenziali dovuti ai sensi della normativa applicabile al personale;
- ⌚ dichiarare di aver fornito al proprio personale idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, il "GDPR") con la quale, ha informato il personale medesimo della possibile trasmissione dei loro dati personali, in adempimento agli specifici obblighi di legge;
- ⌚ garantire l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, contabili e di gestione dei rifiuti previsti dalla normativa fiscale e/o ambientale;

3. L'ETS si impegna, inoltre, pena la risoluzione/decadenza del contratto:

- ⌚ ad osservare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. "Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali" e applicarlo per quanto di propria competenza;
- ⌚ ad essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

ART. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione il DSS50 provvederà al rimborso non forfettario delle spese sostenute dall' ETS, sulla base della rendicontazione da quest'ultimo fornita, alla stregua di quanto previsto dal progetto esecutivo approvato.

L'importo del contributo riconosciuto per l'espletamento delle attività individuate dalla presente Convenzione verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- ⌚ una erogazione iniziale pari al 20% dell'importo del finanziamento assegnato ad inizio attività;
 - ⌚ erogazioni intermedie di ulteriori tranches del 35% dell'importo di finanziamento a fronte della rendicontazione di almeno l'80% dell'importo già erogato;
 - ⌚ erogazione finale a saldo fino a concorrenza dell'intero importo finanziato (10%) a fronte di rendicontazione finale delle spese sostenute a conclusione delle attività progettuali.
2. Il finanziamento pubblico sarà giuridicamente qualificato come contributo e non come corrispettivo (ai sensi delle "Linee Guida" approvate con Decreto n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali). Non si instaurerà, quindi, tra le parti firmatarie alcun rapporto sinallagmatico tipico degli appalti, non andando ad acquistare un servizio, ma realizzando tra di esse un progetto condiviso.
3. Le risorse che il DSS50 si impegna a mettere a disposizione del progetto ammontano in totale ad a € **107.000,00** per la realizzazione delle azioni che fanno parte del **progetto esecutivo di gestione** approvato in tavolo di coprogettazione in data _____ e qui riportato con dettaglio relativo alle azioni e alla compartecipazione dell'ETS :

Dettaglio Piano Finanziario Progetto Esecutivo

--

4. Il Distretto Socio Sanitario n. 50 si riserva di disporre il ridimensionamento del budget o la cessazione degli interventi, qualora ciò sia determinato da esigenze di interesse pubblico, con preavviso alla parte interessata di almeno 30 giorni.

ART. 6 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Convenzione di cui al presente atto risulta soggetta alla norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari L. n. 136/2010 e s.m.i., per quanto precisato dalle linee guida approvate dal Decreto n. 72/2021 e dalla Determinazione ANAC n.10 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 Aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022.
2. Le risorse monetarie messe a disposizione dal DSS50, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli ETS, non hanno carattere di corrispettivo, ma sono riconducibili alla figura di contributi ex art. 12 L. 241/1990 e ss.mm.ii
3. L' ETS con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che _____ utilizzerà il _____ seguente C/C intestato a _____, avente le _____ coordinate _____.

ART. 7 – GARANZIA FIDEIUSSORIA

1. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione e, in particolare, dell'utilizzo conforme delle risorse pubbliche erogate a titolo di anticipazione, l'ETS si impegna a costituire (e a trasmettere al DSS50), prima dell'avvio delle attività e, comunque, prima dell'anticipazione finanziaria stabilita in suo favore al precedente articolo 5, una fideiussione bancaria o assicurativa in favore del Distretto Socio Sanitario n. 50.
2. La fideiussione dovrà avere un importo pari all'anticipazione erogata, corrispondente al 20% del contributo complessivo previsto dalla presente Convenzione.
3. La garanzia dovrà essere:
 - o irrevocabile;
 - o incondizionata;
 - o escutibile a prima richiesta scritta dell'Amministrazione;
 - o rilasciata da istituti bancari o assicurativi autorizzati ai sensi della normativa vigente.
4. La fideiussione dovrà avere durata pari a quella della Convenzione, maggiorata di almeno 6 mesi, e resterà efficace fino all'approvazione della rendicontazione finale delle attività progettuali.
5. Il Distretto Socio Sanitario n. 50 potrà escutere la garanzia fideiussoria, in tutto o in parte, nei casi di:
 - o mancata realizzazione, anche parziale, delle attività progettuali;
 - o utilizzo non conforme delle risorse assegnate;
 - o grave inadempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
6. Lo svincolo della fideiussione avverrà solo a seguito della verifica positiva della rendicontazione finale e della regolare conclusione delle attività.

ART. 8 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E SPESE AMMISSIBILI

1. Sono da considerarsi ammissibili i costi imputati direttamente all'operazione e in maniera adeguatamente documentata alle attività progettuali, in coerenza con il Progetto Definitivo approvato.
2. Per essere considerata ammissibile una spesa dovrà rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:
 - a) essere pertinente al progetto approvato;
 - b) essere effettivamente sostenuta dall'ETS e accompagnata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;
 - c) essere sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese;
 - d) essere tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
 - e) essere contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.
3. La richiesta di rimborso dovrà essere comprensiva del riepilogo dettagliato di tutte le spese sostenute. Ad ogni riepilogo dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante, che attesta che il riepilogo è stato redatto sulla base dei documenti originali, conservati nella sede dell'ETS e consultabili in qualsiasi momento.
4. L'ETS firmatario dovrà indicare la percentuale di imputazione al progetto del personale dipendente, volontario, dei mezzi impiegati, qualora questi non siano impiegati in modo esclusivo per le attività di cui al presente progetto, specificando anche la modalità di determinazione della percentuale di imputazione al progetto delle suddette spese.
5. La richiesta di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa, dovrà comprendere i codice CIG **B9D98958A3** e codice CUP **I11H23000080001** riferiti al progetto.
6. L'erogazione del contributo a rimborso spese sarà subordinata all'esito positivo della verifica delle domande di rimborso presentate dall'ETS, complete della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese e delle attività.

ART. 9– INCONTRI DEL TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE E RIAPERTURA

1. Per tutta la durata della presente Convenzione, il Tavolo di co-progettazione si riunirà con cadenza specifica oppure secondo necessità: sarà possibile sia per il DSS50 sia per l'ETS avanzare richiesta

di incontro tramite l'invio di PEC, con indicazione anche degli argomenti che dovranno essere affrontati all'ordine del giorno.

2. Nel corso dell'esecuzione della Convenzione, il DSS50 si riserva di riaprire il Tavolo di co-progettazione con l'ETS anche al fine di ridefinire il Progetto.
3. La revisione della Convenzione potrà originare da mutamenti del contesto sociale generale o particolare, dei bisogni degli utenti coinvolti, degli obiettivi che si intendevano realizzare, delle esigenze organizzative, in relazione alle risposte dei beneficiari, per ragioni di pubblico interesse, ovvero in qualunque altro caso in cui se ne ravvisi la necessità.

ART. 10- COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Distretto Socio Sanitario n. 50 è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività per cui risponde unicamente l'ETS.
2. L'ETS resta, inoltre, sempre responsabile dei danni che per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti venissero, in conseguenza di tutte le attività progettuali, arrecati alle proprietà di terzi ed alle persone nel corso dell'esecuzione del progetto, impegnandosi a tenere, in tutti i casi, il Distretto Socio Sanitario n. 50 indenne da ogni responsabilità, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.
3. A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio alle attività progettuali e per tutta la durata dello stesso, l'ETS dovrà essere assicurato contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del progetto, mediante apposita/e polizza/e assicurativa/e RCT e RCO. L'ETS si impegna a trasmettere al Distretto Socio Sanitario n. 50 copia della predetta polizza/e assicurativa/e RCT e RCO.

ART. 11- ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Il Distretto Socio Sanitario n. 50 assicura il monitoraggio sulle attività svolte attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione.
2. In qualsiasi momento dall'avvio della presente Convenzione, il Distretto Socio Sanitario n. 50 può disporre ispezioni, verifiche e controlli, allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto di tutti gli obblighi assunti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte.
3. L'ETS dovrà a tal scopo consentire visite e sopralluoghi e fornire, su richiesta, ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica, contabile, amministrativa, la strumentazione e quant'altro necessario.
4. In relazione alle verifiche svolte i destinatari sono tenuti non solo a consentire ma anche ad agevolare le attività di controllo e a mettere a disposizione le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE

1. È vietato cedere, anche solo parzialmente, la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Distretto Socio Sanitario n. 50.
2. È fatto divieto di affidare totalmente o anche parzialmente le attività di cui alla presente Convenzione a soggetti terzi, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'ETS assume l'impegno- in attuazione del principio di buona fede - di comunicare al Distretto Socio Sanitario n. 50, le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

ART. 13- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni, l'ETS è designato quale "Responsabile esterno del trattamento" dei dati personali e sensibili dei beneficiari e dei loro familiari; i dati saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio.
2. L'ETS si impegna a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio e dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni a carico del responsabile del

trattamento e si impegna a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

3. Il Responsabile del trattamento provvede alla designazione degli "Incaricati del trattamento", cui impartisce le istruzioni del caso, finalizzate alla protezione dei dati personali trattati.
4. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente Convenzione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 14 – INADEMPIENZE

1. L'ETS è responsabile delle attività di cui alla presente Convenzione.
2. Qualora risultino al Distretto Socio Sanitario n. 50 gravi irregolarità e negligenze di qualsivoglia natura, così come inosservanze delle attività da realizzarsi e del presente atto, imputabili all'ETS, queste verranno contestate per iscritto, tramite PEC.
3. Nel caso in cui le inadempienze non vengano risolte nel termine concesso e/o le controdeduzioni non siano accoglibili, il Distretto Socio Sanitario n. 50 si riserva di risolvere di diritto ed automaticamente la presente Convenzione.

ART. 15 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIMAFIA

1. Le parti dichiarano di essere in regola con la normativa vigente in materia di prevenzione della criminalità organizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
2. L'efficacia della presente Convenzione è subordinata all'esito positivo delle verifiche antimafia previste dalla normativa vigente.
3. L'Ente del Terzo Settore si impegna a comunicare tempestivamente al Distretto Socio Sanitario n. 50 ogni variazione relativa alla propria struttura organizzativa, agli organi sociali o alla compagine associativa rilevante ai fini delle verifiche antimafia.
4. Qualora emergano cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il Distretto Socio Sanitario n. 50 procederà alla risoluzione immediata della Convenzione, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

ART. 16 – RISOLUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, in quanto applicabili al presente accordo, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida a adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.
2. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'ETS, il Distretto Socio Sanitario n. 50 le liquiderà le sole spese da questi sostenute e riconosciute fino al ricevimento della diffida, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
 - ✓ apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un Ente del Terzo Settore partner;
 - ✓ messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un Ente del Terzo Settore partner;
 - ✓ interruzione non motivata delle attività;
 - ✓ difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
 - ✓ quando l'Ente del Terzo Settore si renda colpevole di frode;
 - ✓ violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile
 - ✓ inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;

- ✓ la mancata risoluzione nel termine concesso delle inadempienze contestate ai sensi del precedente art. 13;
 - ✓ la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.
 - ✓ sopravvenienza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011);
4. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione inoltrata a mezzo pec, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente Convenzione che non si potesse dirimere consensualmente sarà deferita, per competenza ed in via esclusiva, al Tribunale di Trapani.

ART. 18- SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19- RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione il patto di integrità allegato.

Letto, approvato e sottoscritto